

Bellinzona, 24 maggio 2012

## COMUNICATO STAMPA

### **Presentata la nuova Legge cantonale sulla procedura amministrativa (LPamm)**

La Legge cantonale di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è stata oggetto di una revisione totale ed è divenuta, più semplicemente, la Legge sulla procedura amministrativa. Tale revisione, sottoposta dal Dipartimento delle istituzioni al Consiglio di Stato, è stata approvata dal gremio in data odierna.

La LPamm fu adottata dal Gran Consiglio il 19 aprile 1966 ed entrò in vigore il 1. luglio successivo. Nel corso degli anni la legge ha subito poche modifiche, dettate dalle esigenze del diritto superiore, seppur con qualche incongruenza e qualche lacuna, a cui la giurisprudenza – del Consiglio di Stato, del Tribunale cantonale amministrativo e del Tribunale federale – ha progressivamente sopperito, precisandone qua e là la portata. La precedente Legge ha retto con dignità il peso degli anni ed ha sempre consentito ai cittadini di difendere i loro legittimi interessi, di far valere le loro pretese e di risolvere le controversie con la pubblica amministrazione senza eccessivi formalismi, né particolari difficoltà.

La novella legislativa annovera innanzitutto nel suo campo di applicazione anche gli organismi indipendenti dall'Amministrazione cantonale che decidono nell'adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi affidato dal Cantone. Prevede poi una definizione della nozione di decisione e di quella di parte, introduce la trasmissione degli atti scritti per via elettronica, che dovrà comunque essere regolata dal Consiglio di Stato, estende le ferie giudiziarie a tutte le procedure, e non più soltanto a quelle di ricorso (art. 13 LPamm), e disciplina infine direttamente le modalità di intimazione degli atti, l'assunzione dei mezzi di prova, il litisconsorzio e la successione, la ricusa e l'astensione e la polizia delle udienze, togliendo pertanto i numerosi rinvii al CPC ticinese – e oggi quindi al CPC federale - contemplati dalla vecchia LPamm. Nell'ambito della procedura di ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo, il progetto di legge precisa in particolare le condizioni di impugnabilità delle decisioni

pregiudiziali e incidentali, allunga il termine ordinario di ricorso a 30 giorni, allineandosi in tal modo alle soluzioni previste dal diritto federale e da quello di altri Cantoni, e toglie infine alla replica e alla duplica il loro carattere eccezionale: al pari della risposta, il secondo scambio di allegati scritti diventa la regola e il termine per la loro presentazione viene fissato in modo perentorio dalla legge e non più dall'autorità di ricorso. Il disegno di legge, infine, disciplina poi in modo più dettagliato la procedura del ricorso al Gran Consiglio, riprendendo peraltro in larga misura le disposizioni applicabili al ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi a:**

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

*Norman Gobbi*, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, [di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch),

091/814 44 90

*Guido Corti*, Consulente giuridico del Consiglio di Stato, [guido.corti@ti.ch](mailto:guido.corti@ti.ch),

tel. 091/814 43 11